

STATUTO

ARTICOLO 1

Viene costituito tra il consorzio "CONSORZIO EHT- EXPORT HIGH TECHNOLOGY, il consorzio "CONSORZIO EVAN" e la "TAGES SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE TAGES SC A RL" un consorzio avente la seguente denominazione :

"CONSORZIO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" o più brevemente : "C2T"

ARTICOLO 2

Il Consorzio persegue i seguenti fini :

- Effettuare ricerche e sperimentazioni in ambito scientifico e tecnologico con particolare riguardo al mondo informatico, ai sistemi di supporto al lavoro cooperativo , alla modellazione e gestione della conoscenza e alla Bioinformatica
- Promuovere il trasferimento tecnologico e la diffusione della conoscenza attraverso attività di formazione e docenza e tramite convegni scientifici
- Promuovere la collaborazione per le attività di ricerca tra le strutture pubbliche e private e le PMI sia in ambito italiano che estero
- Supportare le PMI nella partecipazione a bandi nazionali ed internazionali di ricerca e nella individuazione di partner per partecipare agli stessi
- Supportare le PMI nella presentazione di domande di brevettazione dei risultati della ricerca
- Creare un laboratorio per testare i programmi informatici
- Definire le linee guida per la qualità e la certificazione del software creando relativi standard di riferimento
- Promuovere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative che utilizzino i risultati ed i prototipi realizzati dai propri ricercatori (Spin Off).

ARTICOLO 3

La sede della società è fissata a Milano

Ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile , i Componenti dichiarano che l'indirizzo , comprensivo della via e del numero civico ove è posta la sede della società è il seguente : Milano (MI) , via Arcivescovado n° 1 .

ARTICOLO 4

Il consorzio avrà durata fino al 2050 e può essere prorogato alla scadenza.

ARTICOLO 5

Il fondo consortile è variabile e risulta alla data di costituzione di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

La quota individuale di ammissione dei nuovi consorziati come soci ordinari è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione ,attualmente è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Dovrà essere versata entro 2 mesi dalla ammissione stessa e andrà portata ad aumento del fondo consortile.

L'apporto al fondo consortile dei soci benemeriti (come in seguito definiti all'articolo ottavo del presente statuto) sarà costituito esclusivamente da servizi e competenze.

Ulteriori versamenti in aumento del fondo consortile potranno essere attuati con l'accordo della maggioranza qualificata dei consorziati.

Il Consorzio non ha fini di lucro

Gli avanzi di gestione saranno utilizzati per ulteriori ricerche e per perseguire gli obiettivi statuari

ARTICOLO 6

L'esercizio sociale ha inizio con il 1°luglio e termina il 30 giugno di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario ha inizio dalla data della firma dell'atto costitutivo e termina il 30 giugno.

ARTICOLO 7



Al Consorzio potranno essere ammessi altri partecipanti, pubblici e privati, che siano interessati ai fini del Consorzio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione .

ARTICOLO 8

Il consorzio è composto dalle seguenti categorie di soci:

Soci ordinari: sono i soci, pubblici e privati, che sono interessati ai fini del consorzio. Essi sono ammessi previa delibera del Consiglio di Amministrazione e con apporto di capitale.

Soci benemeriti (o altro titolo): sono rappresentati da Università ed istituzioni ad esse equiparate. Essi sono ammessi al consorzio su invito del Consiglio di Amministrazione senza apporto di capitale ma in funzione delle loro peculiari competenze.

ARTICOLO 9

Oltre quanto previsto all'art. 4 dell'atto costitutivo, tutti i partecipanti potranno recedere, con un preavviso notificato al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima e sempreché il recesso non comprometta il risultato delle ricerche in corso .

In caso di recesso ai soci recedenti non verrà rimborsata alcuna quota del fondo consortile

ARTICOLO 10

Le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto del Consorzio possono attuarsi con il consenso della maggioranza qualificata di due terzi dei soci ordinari .

ARTICOLO 11

Il consorzio è amministrato da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

L'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione potranno anche non essere soci e saranno nominati dall'assemblea.

All'amministratore unico ovvero al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della società, con facoltà di nominare direttori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 12

Il Consorzio agirà sempre in nome proprio, quindi non assumerà alcun impegno o responsabilità che possa, anche in tempo successivo, dar luogo a richieste di risarcimento di danni da parte di terzi, che ricada o coinvolga i singoli partecipanti.

ARTICOLO 13

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Gianluca COLOMBO

Paolo POZZI

Andrea CORTELLINI



Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 25 settembre 2012 al
n. 19284 serie 1T – Euro 324,00.

La presente copia è conforme all'originale munito delle prescritte firme, si
compone di fogli sei e si rilascia per usi consentiti dalla legge.

Milano, il 9 ottobre 2012.

